



**COMUNE DI FANO**  
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**PER LA**  
**GESTIONE**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 322 del 26.11.1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22.02.2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 206 del 15.09.2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 24.06.2015

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>2</b>
<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 FINALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 DISCIPLINA DELLE ENTRATE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI ED ESCLUSIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 RESPONSABILE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 SANZIONI TRIBUTARIE .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>8</b>

## **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

### **ART. 1 FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997, al decreto legislativo 446 del 1997, nonché all'art. 36 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'ente ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali ed ha lo scopo di:
  - a. ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - b. ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - c. individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
  - d. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
  - e. attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie, si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

### **ART. 2 DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

### **ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI**

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

### **ART. 4 AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

1. Nel rispetto della normativa **vigente** ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, **sono** adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed **hanno** efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

### **ART. 5 AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23.12.1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

## **ART. 6 RESPONSABILE DELLE ENTRATE**

1. Sono responsabili delle singole entrate i Dirigenti dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Spetta al suddetto responsabile concedere, su richiesta del debitore in situazione di comprovate ed obiettive difficoltà economiche, il pagamento rateale, con cadenza mensile, delle somme dovute all'Ente fino ad un massimo di cinque anni (max n. 60 rate).

Il pagamento rateale del debito comporta l'applicazione degli interessi di mora forfettariamente determinati applicando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'atto di accoglimento dell'istanza.

Il Responsabile dell'entrata dispone di attivare, a carico del debitore, la procedura di sfratto o di recupero coattivo dell'intera somma dovuta in caso di morosità per un ammontare pari o superiore a quattro mensilità di rateizzazione e il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo diviene automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. .

L'istanza di rateazione non può essere accolta qualora il Comune abbia già adottato formale determinazione di attivazione della procedura di sfratto per le entrate non tributarie, di recupero coattivo e/o altra procedura sanzionatoria.”

Per i tributi locali la domanda di rateazione potrà essere presentata nei seguenti termini:

- a) entro 60 giorni dalla notifica di avviso di accertamento / invito bonario;
- b) entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento per tutti gli avvisi di accertamento definitivi e per gli inviti bonari notificati entrambi alla data del 30/06/2015.

La disposizione di cui al punto b) è da considerarsi transitoria per il solo anno 2015.

Ai fini della rateazione dei tributi locali si applicano le disposizioni di cui al primo capoverso sopra descritto previste per le entrate extratributarie.

4. Il Dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

#### **ART. 7 RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I Dirigenti dei servizi dispongono le modalità per la riscossione di tutte le entrate ordinarie di propria competenza, tributarie e non tributarie, da disporsi sul proprio Tesoriere.
3. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate è effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, direttamente dagli Uffici Comunali ovvero, in ipotesi di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal Concessionario della riscossione regolarmente iscritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, del D.Lgs. 446/1997. L'attivazione della relativa procedura è di competenza del Dirigente responsabile di ciascuna entrata.
4. Compete in particolare al Dirigente del servizio responsabile Di ciascuna entrata la formazione delle liste o degli elenchi delle riscossioni da attuarsi coattivamente. A quest'ultimo compete altresì il controllo delle riscossioni affidate al Concessionario della riscossione.

## **ART. 8 SANZIONI TRIBUTARIE**

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
  - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
  - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente locale;
  - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
  - f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
  - g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
  - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
  
2. Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la misura delle sanzioni da irrogare secondo le fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

## **ART. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO**

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### **ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dall'approvazione o modificazione è trasmesso, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle finanze. È data facoltà di pubblicazione, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

=== °°° ===